

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

Art. 21 (Predecessore tavolare)

Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si richiede l'iscrizione, oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale.

In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore.

Note

L'eccezione al principio del predecessore tavolare di cui al comma 2 non è suscettibile di applicazione analogica, se non per gli atti di pignoramento e i sequestri conservativi (equiparabili ad una domanda giudiziale), soprattutto in considerazione del fatto che, diversamente, i creditori del chiamato all'eredità non avrebbero altra via se non quella di richiedere la spedizione del certificato ex art. 13-bis con l'onere di riuscire a dimostrare l'avvenuta accettazione.